



**Présidence de la Région**  
**Presidenza della Regione**

PEC  
Allegati:

Réf. n° - Prot. n. **1765**  
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta **12 febbraio 2026**

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti  
delle Unités des Communes valdôtaines

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente  
degli enti locali

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari interni e  
territoriali  
Direzione centrale della finanza locale  
Ufficio III – Affari generali, rimborso  
spese elettorali e controlli contributi  
straordinari agli Enti locali

finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al dirigente della Struttura sanzioni  
amministrative

**Oggetto:** Rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada - Anno 2025 -

Come è noto, l'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) ha previsto, per tutti gli enti locali, l'obbligo di rendicontare, entro il 31 maggio di ogni anno, mediante una apposita relazione, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Successivamente, con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, in data 30 dicembre 2019<sup>1</sup> sono state impartite le disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione della relazione/certificazione.

<sup>1</sup> Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2019 è reperibile al seguente link:  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/20/20A01017/sg>

**Contacts/Contatti:**

**Secrétaire général de la Région**  
**Collectivités locales**  
**Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales**  
**Segretario generale della Regione**  
**Enti locali**  
**Ufficio finanza e contabilità degli enti locali**

**NICOLETTA BERNO (0165 272582)**  
**EMANUELA ORO (0165 272514)**  
**MASSIMO LOTTO (0165 272510)**

Con la presente si informa che, con circolare n. 11 del 5 febbraio 2026<sup>2</sup>, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, ha comunicato che la certificazione dei proventi relativi all'anno 2025 dovrà essere trasmessa **a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026**, utilizzando esclusivamente la piattaforma TBEL della medesima Direzione, raggiungibile all'indirizzo: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> a cui è stata aggiunta una sezione dedicata.

La certificazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario, tenendo conto che la figura del sottoscrittore dovrà essere censita con riferimento al ruolo ricoperto (attraverso l'indicazione del codice fiscale nella sezione "Configurazione ente"). Qualora la figura risulti già censita, è necessario fare attenzione al fatto che la stessa sia correttamente associata al soggetto tenuto a sottoscrivere la certificazione (ad es.: il Segretario dell'ente, anche delegato a svolgere funzioni di responsabile del servizio finanziario, dovrà nuovamente censire la propria figura con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l'operazione di trasmissione della certificazione stessa).

Una volta sottoscritta, tale certificazione dovrà essere caricata sulla piattaforma ed inviata. Successivamente, l'ente dovrà accertare il buon fine dell'invio verificando di aver ricevuto, nella PEC indicata sulla piattaforma TBEL, la conferma di corretta acquisizione o un'eventuale segnalazione di errore, trasmesse in modo automatico dal sistema TBEL stesso. Si ricorda, inoltre, che gli enti potranno annullare il certificato già trasmesso ed inviarne uno nuovo, sempre per via telematica, entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

Per quanto attiene alla compilazione e alla trasmissione della rendicontazione, il Ministero dell'interno ha rinviato a quanto già disposto, con la precedente circolare DAIT n. 3 del 6 febbraio 2025<sup>3</sup> e ha ricordato alcune indicazioni già precedentemente fornite:

- l'obbligo, per ciascun ente locale, di pubblicare, in un'apposita sezione del proprio sito entro trenta giorni dalla trasmissione, ai Ministeri competenti, la medesima certificazione;
- l'obbligo, anche in caso di proventi pari a zero, da parte di ciascun ente locale, di trasmettere la certificazione; a tal fine è stata creata una procedura rapida, al fine di semplificare l'inserimento dei dati richiesti;
- in caso di enti che svolgono le funzioni di polizia locale in forma associata, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall'ente capofila, indicando la denominazione del medesimo, mentre il capofila, in sede di compilazione della rendicontazione, dovrà indicare per quali Comuni viene resa la certificazione.

Nel ribadire che l'unico modo per trasmettere la certificazione è di utilizzare la piattaforma TBEL, entro il termine perentorio del 1° giugno 2026, si evidenzia che gli invii delle relazioni tramite altri canali (quali ad esempio PEC, e-mail o posta cartacea) non

<sup>2</sup> La circolare 11/2026 è reperibile al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n11-del-5-febbraio-2026>

<sup>3</sup> La circolare 3/2025 è reperibile al link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n3-del-6-febbraio-2025>

saranno accettate. Il Ministero precisa, altresì, che in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 4 del sopra citato decreto del 30 dicembre 2019.

Si informa, altresì, che il Ministero dell'interno ha l'obbligo di pubblicare, entro sessanta giorni dalla ricezione, le relazioni ricevute dagli enti in una sezione del proprio sito internet. A tal fine, è stato realizzato un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della certificazione e la pubblicazione della stessa sull'apposita area del sito ministeriale della Finanza locale, reperibile al seguente link:  
<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38>.

Per ulteriori chiarimenti sulla procedura e sulle modalità di trasmissione dei dati è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: [renato.berretta@interno.it](mailto:renato.berretta@interno.it)

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'articolo 142, comma 12-bis, del d.lgs. 285/1992 il 50% dei proventi delle sanzioni, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di dispositivi di controllo a distanza, deve essere attribuito all'ente proprietario; **per quanto attiene ai versamenti a favore dell'Amministrazione regionale si evidenzia che gli stessi dovranno essere effettuati mediante il circuito pagoPA. A tale proposito si invitano gli enti interessati ad attendere l'emissione, da parte della Struttura scrivente, di un avviso di pagamento con i dati necessari per effettuare il versamento previsto per legge, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Tiziana VALLET  
*- documento firmato digitalmente -*

FT/ML

Prot. precedente n. 1574/COFINEL del 26/02/2024  
Classifica: 2/E -1-14